

# Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

## Agricoltura e Affini



Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:



FEDERLIBERI - UNIONCONTRIBUENTI - AISI - PROFESSIONE & FAMIGLIA -  
IMPRESA & FAMIGLIA

# Sintesi CCNL

**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**

## **AGRICOLTURA E AFFINI**

### **Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori**

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI - Confederazione Nazionale  
U.A. Unione degli Agricoltori - Federazione Nazionale  
U.A.I. – T.C.S. Unione Turismo Commercio e Servizi  
U.A.I. FNGI  
ATECA  
FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI – FEDERLIBERI  
UNIONLIBERI  
UNIONE DEI CONTRIBUENTI – UNIONCONTRIBUENTI  
ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI STRANIERE IN ITALIA – AISI  
PROFESSIONE & FAMIGLIA  
CONFINTESA

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse; comprese le aziende florovivaistiche<sup>1</sup> e imprese impegnate in lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, esercizio dell'attività di pesca professionale; e gli operai agricoli ad esse dipendenti.

Il presente CCNL si applica alle aziende rientranti nei settori sotto specificati:

le aziende ortofrutticole; le aziende oleicole e i frantoi; le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie; le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura); le aziende vitivinicole; le aziende funghicole; le aziende casearie; le aziende faunistico-venatorie; le aziende agrituristiche; le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura; producono piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; producono piante ornamentali da serra; producono fiori recisi comunque coltivati producono bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali.

## ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
<b>Ente Bilaterale EN.BI.U.C. Art. 9</b>	I contributi a favore dell'ENBIUC, dovranno essere mensilmente versati, tramite Bonifico Bancario, per gli eventuali adempimenti previsti dall'ENBIUC (visitare il sito: <a href="http://www.ENBIUC.it">www.ENBIUC.it</a> ). I versamenti all' ENBIUC dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale I Contributi dovuti all' ENBIUC per la generalità dei Lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, per contratti fino a 24 ore settimanali (compresi dirigenti e quadri)
<b>Premio risultato Art. 11</b>	Potrà essere negoziato in sede aziendale attraverso l'ente bilaterale
<b>Contrattazione collettiva decentrata Art. 15</b>	L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie attraverso l'Organismo Paritetico Regionale e l'Organismo Paritetico Provinciale.
<b>Periodo di prova Art.23</b>	La durata massima del periodo di prova, in giorni di effettiva prestazione, non potrà superare i seguenti limiti: 26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell'area prima; 20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell'area seconda; 14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell'area terza. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è di 2 giorni lavorativi.

---

Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:

**Part time Art.25**

- volontarietà delle parti;
- priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
- applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.

La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

- per prestazioni settimanali: 24 ore
- per prestazioni mensili: 72 ore

per prestazioni annuali: 500 ore

---

Fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato, il contratto di apprendistato non può avere una durata inferiore a sei mesi e viene disciplinato secondo il seguente schema:

**Apprendistato Art. 26**

OPERAI				
AEREA	1' periodo	2' periodo	3' periodo	Durata complessiva
Prima	12 mesi	12 mesi	12 mesi	36 mesi
Seconda	12 mesi	12 mesi	12 mesi	36 mesi
Terza	-	12 mesi	12 mesi	24 mesi

Per la terza area il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato limitatamente al livello professionale più elevato dell'area previsto dalla contrattazione provinciale.

Il trattamento economico applicato è così determinato:

- nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
  - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
  - nel terzo periodo: a livello di destinazione finale.
- 

**Tempo determinato e somministrazione Art.27**

Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.

In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente.

Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell'anno.

Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.

---

<b>Classificazione Art. 39</b>	La classificazione degli operai è organizzata su tre diverse declatorie per i settori agricoli e florovivaisti
<b>Orario di lavoro Art. 42</b>	L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
<b>Riposi settimanali, riposi compensativi Art. 43</b>	Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. Se, per esigenze d'azienda, sarà richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
<b>Ferie e permessi Art. 44</b>	Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative.
<b>Preavviso Art. 49</b>	<p>I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due mesi nel caso di licenziamento;</li> <li>- un mese nel caso di dimissioni.</li> </ul> <p>In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.</p>
<b>Banca delle ore Art. 50</b>	È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale
<b>Straordinario, Notturmo, Festivo Artt. 50-51</b>	<p>Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.</p> <p>Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lavoro straordinario 25 %</li> <li>lavoro festivo 35 %</li> <li>lavoro notturno 40 %</li> <li>lavoro straordinario festivo 40 %</li> <li>lavoro festivo notturno 45 %</li> </ul>

---

**Tipologie di retribuzione**  
**Art. 57**

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:

- salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all'art.33 e fissato per singole figure o per gruppi di figure;
- generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
- terzo elemento per gli operai a tempo determinato.

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.

---

**Malattia**  
**Artt. 67 e 68**

L'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni. Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL, la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall'infortunio.

---

**Trattamento economico per malattia**  
**Art. 67-68**

In caso di malattia, l'operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà diritto, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all'erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera, nella misura del 25 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza.

---

**Infortunio**  
**Art. 67-68**

In caso di infortunio sul lavoro, l'operaio a tempo indeterminato, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), a partire dal quarto giorno in cui si è verificato l'infortunio e sino ad un massimo di 180 giornate, avrà diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza.

---

**Welfare E Sanità Integrativa**  
**Art.71**

L'Ente Bilaterale **EN.BI.U.C.**, previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, mette a disposizione il Fondo Sanitario EUROSALUTE o similari; ad integrazione ed ampliamento delle coperture già esistenti secondo i termini di legge vigenti.

---

---

**Mensilità**

13 mensilità.

---

**TABELLE  
RETRIBUTIVE**

OPERAI AGRICOLI SALARIO MENSILE

AREE PROFESSIONALI	MINIMI
AREA 1	1288,82
AREA 2	1175,41
AREA 3	876,40

OPERAI FLOROVIVAISTI SALARIO GIORNALIERO

AREE PROFESSIONALI	MINIMI
AREA 1	7,81
AREA 2	7,15
AREA 3	6,72

---